

Processo verbale della seduta del CAL del 5 agosto 2021 – Allegato B

Deliberazione n. 31 del 5 agosto 2021

Oggetto: **ATTO N. 1010** – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Mancini, Nicchi, Rondini, Carissimi e Peppucci, concernente: Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio). **Parere del CAL**

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
1	Angelini Marisa		X	22	Malvetani Giuseppe		X
2	Bacchetta Luciano (Delega Assessore Luciana Bassini)	X		23	Marcelli Daniele	X	
3	Basili Sauro		X	24	Mele Francesca	X	
4	Betti Cristian	X		25	Mescolini Martina		X
5	Bontempi Giovanni		X	26	Mori Emanuela		X
6	Borghesi Erika	X		27	Nannarone Michele		X
7	Bruschini Monica	X		28	Presciutti Massimiliano		X
8	Burico Matteo	X		29	Proietti Stefania (Delega Assessore Paola Vitali)	X	
9	Carizia Luca (Delega Assessore Alessandro Villarini)	X		30	Romizi Andrea		X
10	Carletti Chiara		X	31	Ruggiano Antonino (Delega Assessore Elena Baglioni)	X	
11	Cecconelli Maurizio		X	32	Sigismondi Elia		X
12	Cesaro Michele		X	33	Simonetti Luca	X	
13	Chinnici Alice		X	34	Stirati Filippo Maria (Delega Assessore Marco Morelli)	X	
14	Crea Giuseppe		X	35	Tardani Roberta		X
15	De Rebotti Francesco		X	36	Terenzi Nicola		X
16	Ferracchiato Monia		X	37	Tombesi Tiziana		X
17	Gareggia Fabrizio	X		38	Valentini Enrico	X	
18	Latini Leonardo (Delega Assessore Cristiano Ceccotti)	X		39	Volpi Sara		X
19	Lattanzi Giampiero		X	40	Zuccarini Stefano		X
20	Lungarotti Paola	X		41	Bacchetta Luciano Pres. Provincia		X
21	Maggiora Devid	X					

PRESENTI 17 COMPONENTI

PRESIDENTE: Francesca Mele

ESTENSORE : Vania Bozzi

Il Consiglio delle Autonomie locali

Premesso che il Presidente dell'Assemblea Legislativa ha trasmesso al CAL, per l'espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della l.r. n. 20/2008, l'Atto n. 1010 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Mancini, Nicchi, Rondini, Carissimi e Peppucci, concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)";

Udita l'illustrazione dell'atto da parte del Consigliere Stefano Pastorelli nel corso della seduta che si è svolta il giorno 5 agosto 2021 in videoconferenza in collegamento dalla Sala Trasimeno dell'Assemblea legislativa;

Uditi gli interventi della Presidente e dei componenti del CAL e il relativo dibattito emerso;

Considerato che la questione della sicurezza urbana riveste un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche pubbliche, tanto da potersi considerare una delle priorità del governo di una città e che quindi, alla luce del manifestarsi di alcune problematiche sociali, è fondamentale operare a favore di un miglioramento della qualità della vita, soprattutto in alcune aree, prevedendo un innalzamento del livello di sicurezza percepita dai cittadini;

Valutato che sia la normativa europea che quella nazionale prevedono che tutte le attività economiche debbano essere improntate alla liberalizzazione, ma nel bilanciamento di interessi e valori di rango pari o superiore come ad esempio la lotta al degrado urbano, la sicurezza urbana, la tutela dell'ordine pubblico, la tutela della salute dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica;

Preso atto che, per quanto riguarda la normativa europea, con la Direttiva Bolkestein (n. 123 del 12 dicembre 2006) relativa ai servizi nel mercato interno, sono state introdotte talune misure finalizzate all'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nel territorio europeo, consentendo nel contempo l'introduzione di limitazioni all'esercizio dell'attività economica finalizzate esclusivamente alla tutela di determinati interessi pubblici di carattere generale, secondo criteri di non discriminazione e proporzionalità;

Preso atto altresì che nel decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" sono stati individuati i seguenti motivi imperativi di interesse generale posti a fondamento dell'introduzione di misure limitative dell'esercizio dell'attività economica: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

Visto che lo spirito della proposta di legge in esame è proprio quello della lotta al degrado urbano e della tutela dell'ordine pubblico e della salute, che rappresenta anche una delle priorità del programma di governo regionale, e vuole consentire alle amministrazioni comunali di contemperare il libero commercio con le motivazioni imperative di interesse generale sopra

richiamate, tutto ciò garantendo l'autonomia territoriale nella definizione dell'assetto di regolamentazione del commercio;

Considerato che la prevenzione ambientale urbana è uno strumento efficace, diretto ad evitare che un evento criminale si realizzi e che quindi la protezione dell'ambiente e la razionale gestione del territorio, anche attraverso opportune restrizioni commerciali, nel rispetto di principi di proporzionalità e di non discriminazione, costituiscono legittimi principi imperativi di interesse generale e contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale delle città e dei borghi dell'Umbria, contrastando il degrado economico e sociale e la violenza diffusa dei codici tradizionali di condotta civica;

Preso atto che la proposta di legge integra gli articoli 2, 9, 11 e 18 del T.U. del Commercio - l.r. 10/2014, dando la possibilità ai Comuni di adottare limitazioni all'esercizio del commercio alla luce di quelli che sono motivi di interesse generale, indicati dal succitato D.lgs. 59/2010, al pari di quanto legiferato da molte altre Regioni;

Evidenziata l'esigenza da parte di alcuni componenti del CAL presenti alla seduta di prevedere un adeguato e accurato approfondimento della materia durante l'iter della proposta in commissione consiliare, anche audendo le associazioni di categoria, in considerazione del fatto che le attività commerciali non creano un disturbo alla quiete pubblica, ma anzi rappresentano un valore per i territori;

Considerato opportuno, in sede di modifica della normativa regionale in materia di commercio, di prevedere modificazioni e integrazioni anche all'articolo 49 della l.r. n. 10/2014, inserendo tra i soggetti con i quali le amministrazioni comunali si possono convenzionare anche le aziende e le società specializzate in fiere, manifestazioni ed eventi in genere, che proprio per la loro professionalità possono concorrere al rispetto di quei principi che la proposta di legge vuole tutelare;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di porre in votazione il parere favorevole sull'Atto n. 1010 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Mancini, Nicchi, Rondini, Carissimi e Peppucci, concernente: Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) condizionato alla all'accoglimento della seguente modifica:

- all'articolo 49 della l.r. n. 10/2014 dopo le parole: "*Associazioni di categoria*" aggiungere le seguenti parole: "*le aziende e le società specializzate in fiere, manifestazioni ed eventi in genere*";

Vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 104 del 9 settembre 2020, avente ad oggetto: "Determinazioni per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, del Comitato per il controllo e la valutazione, dell'Ufficio di Presidenza, delle Conferenze di cui agli artt. 12 e 44 del Regolamento interno e del Consiglio delle Autonomie Locali";

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali);

Visto il Regolamento interno del CAL;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 17

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 7

Esito: il CAL approva

DELIBERA

1. di esprimere **parere favorevole** sull'Atto n. 1010 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Mancini, Nicchi, Rondini, Carissimi e Peppucci, concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)" condizionato alla all'accoglimento della seguente modifica:

- all'articolo 49 della l.r. n. 10/2014 dopo le parole: "*Associazioni di categoria*" aggiungere le seguenti parole: "*le aziende e le società specializzate in fiere, manifestazioni ed eventi in genere*";

2. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell'Assemblea legislativa, ai Consiglieri proponenti, alla Presidente della II Commissione consiliare e di disporre la pubblicazione nell'area web dedicata al CAL all'interno del sito Internet dell'Assemblea legislativa.

L'Estensore: Dott.ssa Vania Bozzi

Il Presidente Avv. Francesca Mele

(firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)